Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Martedì, 22 marzo 1927 - Anno V** — **Numero 67**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

614. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 301.
Approvazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . Pag. 1254

615. — REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 317.
Rettifica dei contributi scolastici dovuti da taluni Comuni delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 . . . . Pag. 1258

616. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 324.
Soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'« Azienda Foreste Demaniali » . . . . Pag. 1259

617. — REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 326.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale . . . . Pag. 1262

618. — REGIO DECRETO 24 febbraio 1927, n. 318.
Erezione in ente morale dell'« Opera della Scuola magistrale ortofrenica », in Roma . . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1927.
Erogazione in premi delle quote contravvenzionali versate al fondo di massa della Regia guardia di finanza al personale del Demanio e tasse ed a quello delle Dogane e imposte indirette. Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1927.
Norme per la concessione della franchigia doganale per il melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati . . . . Pag. 1263

Errata-corrige . . . . Pag. 1264

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti . . . . . . Pag. 1264

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1264
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 30) . . . . Pag. 1264

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Tessitura di Brembate in Bergamo: Elenco delle obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 1° marzo 1927 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima italiana ing. Nicola Romeo e C., in Milano: Elenco delle obbligazioni ipotecarie sorteggiate nella 15ª estrazione del 22 febbraio 1927, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **614.**

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. **301.**

Approvazione dei contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in esecuzione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che le modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Bari in base alle scuole classificate esistenti, al 1° aprile 1925, nei Comuni delle provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 86. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni debbono versare nella R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di BARI.			
1	Acquaviva delle Fonti	30	400	12.000
2	Alberobello	21	»	8.400
3	Altamura	54	»	21.600
4	Andria	95	»	38.000
5	Binetto	3	»	1.200
6	Bisceglie	67	»	26.800
7	Bitetto	15	»	6.000
8	Bitonto	74	»	29.600
9	Bitritto	12	»	4.800
10	Canneto di Bari	12	»	4.800
11	Canosa di Puglia	51	»	20.400
12	Capurso	13	»	5.200
13	Carbonara di Bari	20	»	8.000
14	Casamassima	18	»	7.200
15	Cassano delle Murge	19	»	7.600
16	Castellana	22	»	8.800
17	Ceglie del Campo	14	»	5.600
18	Cellammare	2	»	800
19	Cisternino	20	»	8.000
20	Conversano	33	»	13.200
21	Corato	106	»	42.400
22	Fasano	25	»	10.000
23	Gioia del Colle	53	»	21.200
24	Giovinazzo	30	»	12.000
25	Gravina in Puglia	49	»	19.600
26	Grumo Appula	23	»	9.200
27	Locorotondo	16	»	6.400
28	Loseto	3	»	1.200
29	Minervino Murge	38	»	15.200
30	Modugno	30	»	12.000
31	Mola di Bari	37	»	14.800
32	Molfetta	94	»	37.600
33	Monopoli	42	»	16.800
34	Montrone	13	»	5.200
35	Noci	27	»	10.800
36	Noicattaro	25	»	10.000
37	Palo del Colle	26	»	10.400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune in totale
38	Polignano a Mare	22	400	8.800
39	Putignano	32	»	12.800
40	Rutigliano	18	»	7.200
41	Ruvo di Puglia	60	»	24.000
42	San Michele di Bari	16	»	6.400
43	San Nicandro di Bari	19	»	7.600
44	Santeramo in Colle	33	»	13.200
45	Spinazzola	29	»	11.600
46	Terlizzi	49	»	19.600
47	Toritto	22	»	8.800
48	Trani	63	»	25.200
49	Triggiano	29	»	11.600
50	Turi	18	»	7.200
51	Valenzano	15	»	6.000
	Totali per la provincia di Bari	1657		662.800

II. — Provincia di FOGGIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	Contributo per ogni posto	Contributo in totale
1	Alberona	8	400	3.200
2	Apricena	18	»	7.200
3	Ascoli Satriano	19	»	7.600
4	Biccari	10	»	4.000
5	Cagnano Varano	12	»	4.800
6	Candela	14	»	5.600
7	Carlantino	4	»	1.600
8	Carpino	11	»	4.400
9	Casalnuovo Monterotaro	11	»	4.400
10	Casalvecchio di Puglia	5	»	2.000
11	Castelluccio de' Sauri	4	»	1.600
12	Castelluccio Valmaggiore	7	»	2.800
13	Castelnuovo della Daunia	9	»	3.600
14	Celenza Valfortore	8	»	3.200
15	Celle S. Vito	2	»	800
16	Cerignola	70	»	28.000
17	Chieuti	4	»	1.600
18	Deliceto	13	»	5.200
19	Faeto	7	»	2.800
20	Ischitella	11	»	4.400
21	Lesina	8	400	3.200
22	Lucera	39	»	15.600
23	Manfredonia	29	»	11.600
24	Margherita di Savoia	22	»	8.800
25	Monte S. Angelo	43	»	17.200
26	Motta Montecorvino	5	»	2.000
27	Ortanova	24	»	9.600
28	Panni	10	»	4.000
29	Peschici	7	»	2.800
30	Pietra Montecorvino	9	»	3.600
31	Poggio Imperiale	6	»	2.400
32	Rignano Garganico	5	»	2.000
33	Rodi Garganico	12	»	4.800
34	Roseto Valfortore	12	»	4.800
35	San Ferdinando di Puglia	21	»	8.400
36	San Giovanni Rotondo	21	»	8.400
37	San Marco in Lamis	38	»	15.200
38	San Marco la Catola	9	»	3.600
39	Sannicandro Garganico	27	»	10.800
40	San Paolo di Civitate	12	»	4.800
41	Sant'Agata di Puglia	16	»	6.400
42	Serracapriola	16	»	6.400
43	Stornara	5	»	2.000
44	Stornarella	5	»	2.000
45	Torremaggiore	26	»	10.400
46	Trinitapoli	23	»	9.200
47	Troia	14	»	5.600
48	Vico del Gargano	17	»	6.800
49	Vieste	22	»	8.800
50	Volturara Appula	7	»	2.800
51	Volturino	7	»	2.800
	Totali per la provincia di Foggia	764		305.600

III. — Provincia di LECCE.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	Contributo per ogni posto	Contributo in totale
1	Acquarica del Capo	4	400	1.600
2	Alessano	9	»	3.600
3	Alezio	12	»	4.800
4	Alliste	5	»	2.000

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
5	Andrano	3	400	1.200
6	Aradeo	8	»	3.200
7	Arnesano	4	»	1.600
8	Bagnolo del Salento	3	»	1.200
9	Calimera	9	»	3.600
10	Campi Salentina	16	»	6.400
11	Cannole	2	»	800
12	Caprarica di Lecce	2	»	800
13	Carmiano	9	»	3.600
14	Carovigno	11	»	4.400
15	Carpignano	3	»	1.200
16	Casarano	14	»	5.600
17	Castri di Lecce	2	»	800
18	Castrignano del Capo	6	»	2.400
19	Castrignano dei Greci	3	»	1.200
20	Cavallino	2	»	800
21	Ceglie Messapica	24	»	9.600
22	Cellino S. Marco	5	»	2.000
23	Collepasso	7	»	2.800
24	Copertino	13	»	5.200
25	Corigliano d'Otranto	6	»	2.400
26	Corsano	3	»	1.200
27	Cursi	4	»	1.600
28	Cutrofiano	11	»	4.400
29	Diso	6	»	2.400
30	Erchie	6	»	2.400
31	Francavilla Fontana	28	»	11.200
32	Gagliano del Capo	5	»	2.000
33	Galatina	29	»	11.600
34	Galatone	17	»	6.800
35	Gallipoli	29	»	11.600
36	Giuggianello	2	»	800
37	Giurdignano	2	»	800
38	Guagnano	7	»	2.800
39	Latiano	13	»	5.200
40	Lequile	5	»	2.000
41	Leverano	8	»	3.200
42	Lizzanello	5	»	2.000
43	Maglie	20	»	8.000
44	Martano	8	»	3.200
45	Martignano	3	»	1.200
46	Matino	13	»	5.200
47	Melendugno	8	»	3.200
48	Melissano	5	»	2.000
49	Melpignano	3	400	1.200
50	Mesagne	22	»	8.800
51	Miggiano	2	»	800
52	Minervino di Lecce	6	»	2.400
53	Monteroni di Lecce	11	»	4.400
54	Montesano	2	»	800
55	Morciano di Leuca	4	»	1.600
56	Muro Leccese	4	»	1.600
57	Nardò	29	»	11.600
58	Neviano	5	»	2.000
59	Nociglia	7	»	2.800
60	Novoli	14	»	5.600
61	Oria	13	»	5.200
62	Ortelle	3	»	1.200
63	Ostuni	35	»	14.000
64	Otranto	5	»	2.000
65	Palmariggi	2	»	800
66	Parabita	12	»	4.800
67	Patù	2	»	800
68	Poggiardo	6	»	2.400
69	Presicce	9	»	3.600
70	Racale	9	»	3.600
71	Ruffano	9	»	3.600
72	Salice Salentino	8	»	3.200
73	Salve	5	»	2.000
74	Sanarica	2	»	800
75	San Cesario di Lecce	13	»	5.200
76	San Donaci	6	»	2.400
77	San Donato di Lecce	5	»	2.000
78	San Nicola	12	»	4.800
79	San Pancrazio Salentino	9	»	3.600
80	San Pietro in Lama	6	»	2.400
81	San Pietro Vernotico	13	»	5.200
82	Santa Cesarea	2	»	800
83	San Vito dei Normanni	22	»	8.800
84	Scorrano	4	»	1.600
85	Secli	2	»	800
86	Sogliano Cavour	6	»	2.400
87	Soleto	5	»	2.000
88	Specchia	6	»	2.400
89	Spongano	4	»	1.600
90	Squinzano	14	»	5.600
91	Sternatia	5	»	2.000
92	Supersano	4	»	1.600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
93	Surano	2	400	800
94	Surbo	7	»	2.800
95	Taurisano	6	»	2.400
96	Taviano	10	»	4.000
97	Tiggiano	2	»	800
98	Torchiarolo	4	»	1.600
99	Torre S. Susanna	9	»	3.600
100	Trepuzzi	11	»	4.400
101	Tricase	16	»	6.400
102	Tuglie	10	»	4.000
103	Ugento	8	»	3.200
104	Uggiano la Chiesa	6	»	2.400
105	Veglie	7	»	2.800
106	Vernole	4	»	1.600
107	Zollino	2	»	800
	Totali per la provincia di Lecce	890		356.000

IV. — Provincia di TARANTO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	in totale
1	Avetrana	4	400	1.600
2	Carosino	5	»	2.000
3	Castellaneta	18	»	7.200
4	Crispiano	10	»	4.000
5	Faggiano	2	»	800
6	Fragagnano	7	»	2.800
7	Ginosa	17	»	6.800
8	Grottaglie	18	»	7.200
9	Laterza	14	»	5.600
10	Leporano	3	»	1.200
11	Lizzano	8	»	3.200
12	Manduria	25	»	10.000
13	Martina Franca	37	»	14.800
14	Maruggio	4	»	1.600
15	Massafra	18	»	7.200
16	Monteiasi	3	»	1.200
17	Montemesola	5	»	2.000
18	Monteparano	4	400	1.600
19	Mottola	18	»	7.200
20	Palagianello	8	»	3.200
21	Palagiano	10	»	4.000
22	Pulsano	9	»	3.600
23	Roccaforzata	2	»	800
24	San Giorgio sotto Taranto	9	»	3.600
25	San Marzano di San Giuseppe	4	»	1.600
26	Sava	16	»	6.400
	Totali per la provincia di Taranto	278		111.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 615.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 317.

Rettifica dei contributi scolastici dovuti da taluni Comuni delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, in esecuzione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, e il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;

Veduti l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 368, col quale venivano fissati i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduti i nuovi elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio Provveditore agli studi di Genova, in base alle scuole classificate e provvisorie esistenti nei Comuni suddetti alla data del 1° gennaio 1924;

Considerato che per alcuni dei Comuni medesimi fu calcolato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i Comuni delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia, riportati nell'elenco annesso al presente decreto, devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, sono stabiliti come nell'elenco stesso.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 14 gennaio 1926, n. 368, è rettificato come all'unito elenco soltanto per i Comuni in quest'ultimo compresi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 102. — FERRETTI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 14 gennaio 1926, n. 368			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	I. — Provincia di GENOVA.						
1	Carasco	3	800	2.400	4	800	3.200
2	Davagna	9	»	7.200	11	»	8.800
3	Lumarzo	5	»	4.000	8	»	6.400
4	Mezzanego	5	»	4.000	6	»	4.800
5	Ortovero	2	»	1.600	3	»	2.400
6	San Colombano Certenoli	8	»	6.400	10	»	8.000
7	San Pier d'Arena	120	»	96.000	110	»	88.000
8	Sori	5	»	4.000	6	»	4.800
9	Stellanello	4	»	3.200	5	»	4.000
10	Toirano	3	»	2.400	5	»	4.000
11	Torriglia	13	»	10.400	12	»	9.600
12	Valbrevenna	6	»	4.800	5	»	4.000
13	Villanova d'Albenga	3	»	2.400	4	»	3.200
14	Vobbia	5	»	4.000	6	»	4.800
	Totali per la provincia di Genova	191		152.800	195		156.000
	II. — Provincia di SPEZIA.						
1	Carrodano	2	800	1.600	3	800	2.400
2	Castelnuovo di Magra	5	»	4.000	4	»	3.200
3	Rocchetta Vara	5	»	4.000	6	»	4.800
	Totali per la provincia di Spezia	12		9.600	13		10.400

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato col R. D. 14 gennaio 1926, n. 368			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
	III. — Provincia di IMPERIA.						
1	Borghetto d'Arroscia . .	3	800	2.400	4	800	3.200
2	Chiusavecchia	11	»	8.800	12	»	9.600
3	Dolcedo	7	»	5.600	8	»	6.400
4	Olivetta San Michele . .	2	»	1.600	3	»	2.400
5	Ranzo	3	»	2.400	4	»	3.200
6	Triora	7	»	5.600	8	»	6.400
	Totali per la provincia di Imperia	33		26.400	39		31.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione **616**.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. **324**.

Soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'« Azienda Foreste Demaniali ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e successive modificazioni relative all'ordinamento del Ministero dell'economia nazionale ed alla istituzione della Direzione generale delle foreste e dei demani;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di conferire alla gestione del patrimonio forestale italiano un nuovo ordinamento ed al Demanio forestale dello Stato una nuova struttura, con lo scopo di agevolarne l'ampliamento e di meglio assicurare il conseguimento delle altre finalità per cui è costituito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per la giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto la Direzione generale delle foreste e demani è soppressa.

Nei ruoli organici del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale viene soppresso un posto di direttore generale (grado 4°), con decorrenza dal primo del mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato il presente decreto.

I servizi ed i còmpiti dell'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV capo I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un ente autonomo denominato « Azienda Foreste Demaniali » (A.F.D.).

L'Azienda foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente decreto.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla assegnazione dei servizi ed alla ripartizione dei personali relativi al Comando generale della Milizia nazionale forestale, alla Direzione generale dell'agricoltura ed all'Azienda foreste demaniali.

Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda foreste demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale sarà pure tenuta a rimborsare, rispettivamente, all'Erario dello Stato ed al bilancio della Milizia nazionale forestale l'importo delle retribuzioni e degli assegni dei dipendenti civili dello Stato e degli ufficiali della Milizia che saranno comandati a prestare servizio tecnico presso l'Azienda, a norma dell'art. 15.

Art. 2.

L'Azienda foreste demaniali ha i seguenti scopi:

a) conservare, ampliare e migliorare il patrimonio forestale dello Stato;

b) sviluppare le attività utili per l'incremento ed il miglioramento della economia delle regioni boschive.

L'Azienda potrà assumere l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per iscopo l'incremento della silvicoltura.

Art. 3.

Il patrimonio dato in gestione all'Azienda foreste demaniali è costituito come segue:

a) boschi, terreni e fabbricati, che erano già amministrati dall'Azienda del demanio forestale di Stato;

b) fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda del demanio forestale di Stato;

c) numerario depositato a detto conto corrente;

d) crediti, redditi, interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti all'Azienda del demanio forestale di Stato alla data di applicazione del presente decreto;

e) beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

L'Azienda foreste demaniali si assume anche le passività dell'Azienda del demanio forestale.

A cura del Ministro per l'economia nazionale si procederà alla compilazione dell'inventario dei beni, delle attività e passività che cambiano gestione.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Comitato esecutivo;

c) il direttore.

Gli uffici per l'amministrazione delle foreste demaniali funzioneranno secondo le norme che saranno contenute nello statuto dell'Azienda.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal Ministro per l'economia nazionale, o, per sua delegazione, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto di 12 membri, nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e cioè:

a) del comandante generale della Milizia forestale, che sarà il vice presidente dell'ente;

b) di tre ufficiali della Milizia nazionale forestale, di grado non inferiore a quello di primo seniore;

c) di cinque funzionari dello Stato nominati dai rispettivi Ministri, dei quali due in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'economia nazionale ed uno dell'Avvocatura erariale;

d) di tre membri scelti fra i cittadini, non funzionari, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa e che non siano proprietari, amministratori, procuratori, o rappresentanti di società o ditte che abbiano o possano avere affari con l'amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Al Consiglio d'amministrazione è aggregato, con voto consultivo, il direttore dell'Azienda.

Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da nominarsi con decreto del Ministro.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo è nominato con lo stesso decreto che istituisce il Consiglio d'amministrazione ed è composto del Ministro presidente o del suo delegato, del vice presidente e di un altro componente del Consiglio stesso. Alle sedute del Comitato esecutivo interviene, in via consultiva, il direttore dell'Azienda.

Art. 7.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda foreste demaniali.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate per mezzo di un ufficio speciale, le cui norme di funzionamento saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto organico;

b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

c) provvede alle necessità di personale amministrativo ed ai relativi emolumenti;

d) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al Ministro per le finanze sull'andamento tecnico amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che gli sono delegate, a termini dello statuto, dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 10.

Il direttore dell'Azienda cura l'attuazione degli scopi dell'ente, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Egli è il capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito; egli ha la rappresentanza giuridica dell'ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

Per la durata delle sue funzioni, egli è inscritto nella Milizia nazionale forestale, qualora già non vi appartenga, come ufficiale fuori quadro, col grado che verrà stabilito dal Ministro per l'economia nazionale, d'accordo col Ministro per le finanze.

Il direttore dell'Azienda è nominato con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Azienda.

La sua retribuzione è a carico dell'Azienda.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, al-

l'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio dell'Economia nazionale.

Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

Art. 12.

A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda, concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il Demanio forestale dello Stato;

b) le indennità annue che il Ministro per i lavori pubblici dovrebbe pagare per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda;

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso la Cassa depositi e prestiti;

d) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del Demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

Faranno carico al bilancio dell'Azienda foreste demaniali tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate, compresi gli oneri già assunti verso il Tesoro dello Stato dalla cessante Azienda del demanio forestale di Stato, nonchè quello precisato dal successivo art. 14.

Fino a quando non sia diversamente provveduto dal Consiglio d'amministrazione dell'Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda foreste demaniali resta affidato alla Cassa depositi e prestiti, che vi provvede a mezzo dei propri organi e con l'apertura di un conto corrente fruttifero, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese.

Art. 13.

Per l'acquisto di nuovi terreni e boschi, per le trasformazioni fondiarie ed altre opere straordinarie, l'Azienda foreste demaniali potrà ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli istituti di cui all'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 14.

In relazione al disposto dell'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066, sulla istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione, accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di cinque milioni, sarà versato nel bilancio delle entrate dello Stato in una unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale ulteriore reddito sarà impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andrà in aumento del fondo di riserva.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30, la misura della quota di reddito netto da versare allo Stato potrà essere modificata, d'accordo tra i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 15.

L'Azienda provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con ufficiali della Milizia nazionale forestale, con impiegati dei ruoli tecnici e d'ordine del Corpo Reale delle foreste, del ruolo centrale amministrativo del Ministero dell'economia nazionale e della ragioneria centrale del Ministero stesso.

Detto personale sarà comandato a prestare servizio presso l'Azienda mediante decreto del Ministro per l'economia nazionale, emanato di concerto con il Ministro per le finanze.

L'assunzione ed il trattamento del personale inferiore, subalterno e di fatica, saranno regolati secondo le norme dell'impiego privato.

Art. 16.

L'Azienda foreste demaniali è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Essa può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 17.

Il Ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, adotterà i provvedimenti provvisori necessari per il regolare funzionamento dei servizi dell'ente nel periodo di trasformazione della gestione dell'Azienda del demanio forestale di Stato, in applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Consiglio dell'Azienda foreste demaniali dovrà compilare lo statuto organico ed il regolamento, che saranno approvati con Regi decreti, promossi dal Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Con l'esercizio finanziario 1927-28 cesserà il versamento da parte dello Stato all'Azienda del demanio forestale di Stato delle dotazioni iscritte nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, e per l'esercizio corrente queste saranno proporzionalmente commisurate al periodo per cui l'Azienda ha sostenuto le relative spese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le spese inerenti ai servizi forestali che non riguardano la gestione dei beni costituenti il Demanio forestale faranno carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

I residui disponibili dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato per i servizi forestali generali, e che passeranno a far carico al bilancio suddetto, saranno dall'Azienda versati in conto entrate e per uguale importo iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto Ministero coll'identica destinazione.

Alla stessa data, il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali nelle foreste non amministrate dall'Azienda foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anzichè affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale dello Stato a norma dell'art. 124 lettera *e*) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 19.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato e dell'Azienda del demanio forestale ed a quanto altro possa occorrere in materia finanziaria, in relazione al presente decreto.

Art. 20.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con R. decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Quando, però, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei beni gestiti dall'Azienda foreste demaniali riguardino bacini montani compresi nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole, resta ferma la competenza dei Provveditorati per le opere pubbliche e dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 110. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 617.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 marzo 1927, n. 326.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente la concessione di pensioni agli invalidi ed alle famiglie dei caduti per la causa nazionale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine nella predetta legge stabilito per la presentazione delle domande di pensione per i fatti avvenuti nel periodo dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, in seguito ad eventi verificatisi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, è riaperto e prorogato al 30 aprile 1927, e per i residenti all'estero o nelle colonie al 30 giugno 1927.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 114. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 618.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1927, n. 318.

Erezione in ente morale dell'« Opera della Scuola magistrale ortofrenica », in Roma.

N. 318. R. decreto 24 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'« Opera della Scuola magistrale ortofrenica » di Roma viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1927 - *Anno V*

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1927.

Erogazione in premi delle quote contravvenzionali versate al fondo di massa della Regia guardia di finanza al personale del Demanio e tasse ed a quello delle Dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 758;

Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 8 ottobre 1923, n. 30858;

Determina:

Art. 1.

Per l'erogazione in premi al personale del Demanio e delle tasse ed a quello delle Dogane e delle imposte indirette delle quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle leggi regolanti materie di competenza della Direzione generale del demanio e delle tasse accertate dopo il 3 maggio 1923, versate al fondo di massa della Regia guardia di finanza, ai termini del R. decreto 11 marzo 1923, n. 758, è costituita una speciale Commissione composta:

da un ispettore superiore del Demanio e delle tasse;

da un ispettore superiore delle Dogane e delle imposte indirette;

da un segretario di grado non inferiore al 1° segretario.

Art. 2.

I premi da destinarsi al personale del Demanio e delle tasse e delle Dogane ed imposte indirette non potranno, di regola, superare la metà della quota contravvenzionale che sarebbe stata per legge dovuta allo scopritore.

Ad ogni modo, però, l'importo complessivo dei premi che a ciascun funzionario potrà assegnarsi nell'anno finanziario, non dovrà superare le diecimila lire.

Art. 3.

A ricompensare chi siasi particolarmente distinto in servizi di importanza veramente eccezionale, si potranno assegnare in più di quanto è stabilito dal precedente articolo, premi speciali che non dovranno però annualmente, nel loro complesso e per ciascun funzionario, superare la metà del massimo fissato dall'art. 2.

Art. 4.

Le somme che resteranno disponibili dopo le erogazioni previste dagli articoli precedenti, costituiranno un fondo per la distribuzione dei premi al personale del Demanio e delle tasse e delle Dogane ed imposte indirette che, anche non avendo conseguito concreti risultati, siasi distinto per condotta esemplare, per zelo ed attaccamento al servizio.

Art. 5.

Trimestralmente, per i casi previsti dagli articoli 2 e 3 e semestralmente per quelli previsti dall'art. 4, gli intendenti di finanza invieranno alle Direzioni generali del demanio e delle tasse e delle dogane ed imposte indirette, le proposte di premio per i funzionari da queste dipendenti, corredando le proposte di cui all'art. 3 di una copia dei processi verbali di contravvenzione.

Art. 6.

Le prescritte ritenute per imposta di ricchezza mobile ed altro sulle somme riscosse per contravvenzioni o multe, continueranno ad essere effettuate, come per il passato, dagli uffici finanziari incaricati della relativa contabilità, al momento del riparto della cifra complessiva. Perciò nessuna altra ritenuta dovrà essere eseguita sui premi di cui ai precedenti articoli, ed i detti premi saranno pagati al netto ai singoli percipienti, mediante appositi mandati diretti, individuali o collettivi.

Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1927.

Norme per la concessione della franchigia doganale per il melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota aggiunta alla voce 41 della vigente tariffa doganale, per effetto del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217;

Determina:

Art. 1.

La Direzione generale delle dogane e imposte indirette ha facoltà di consentire la importazione in franchigia del melazzo di canna da zucchero per uso zootecnico, entro il limite del contingente annuo di quintali 40.000, su domande corredate da un certificato delle competenti Camere di commercio e industria, attestante che i richiedenti esercitano il commercio del melazzo o la industria dei foraggi melazzati.

Art. 2.

Il melazzo ammesso in esenzione da dazio per lo scopo di cui al precedente articolo, in attesa di essere spedito alle fabbriche di foraggi speciali o alle fattorie pel diretto consumo degli animali, dovrà essere custodito in appositi magazzini assimilati ai depositi doganali di proprietà privata, o in cassoni o cisterne, chiusi e piombati, da considerare a tutti gli effetti come magazzini nelle condizioni sopra indicate, tranne che gli importatori non si assoggettino alla condizione indicata nell'articolo seguente.

Per l'apertura di detti magazzini o dei depositi in cassoni o cisterne, dovrà essere prestata cauzione nella misura e con le modalità di cui agli articoli 220 e 221 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale 6 febbraio 1896, n. 65, modificato.

Art. 3.

Gli importatori hanno facoltà di ottenere che il melazzo appena importato sia lasciato a loro libera disposizione assoggettandosi alla denaturazione del melazzo stesso con sale pastorizio o con altri ingredienti che l'Amministrazione determinerà, anche dietro proposta degli stessi interessati.

Art. 4.

Il melazzo destinato al diretto consumo come mangime degli animali, deve essere in ogni caso denaturato: invece quello destinato alle fabbriche di foraggi speciali, qualora non sia precedentemente denaturato, dovrà essere accompagnato da bolletta di cauzione e non potrà più essere estratto nemmeno in parte, se non trasformato in foraggi speciali dalle fabbriche suddette.

Art. 5.

Il servizio di vigilanza e di riscontro presso le fabbriche di foraggi speciali che lavorano il melazzo importato in esenzione da dazio a termine del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, è affidato agli uffici tecnici di finanza, che lo esercitano a mezzo del personale tecnico e degli agenti della Regia guardia di finanza, con facoltà agli uni ed agli altri di accedere liberamente nelle fabbriche suddette, ed in ogni altro luogo dove si detenga o si impieghi melazzo.

Art. 6.

Sarà considerato come importato per vie non permesse il melazzo ammesso in esenzione da dazio per i fini di cui al R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, se venga usato per scopi diversi da quello previsto dal decreto stesso. I contravventori saranno puniti con le pene stabilite dalla vigente legge doganale per il contrabbando.

Roma, addì 9 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 1142 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1927 sotto la voce « Nei giorni feriali: dal 1° ottobre al 31 marzo » della tariffa *G* annessa al decreto Ministeriale 5 marzo 1927 che approva le norme e le tariffe per le mercedi ai lavoratori del porto di Bari, per inesattezza della copia trasmessa la dizione: « del 50 % dalle 12 alle 8 e dalle 17 alle 19 » viene rettificata nell'altra: « del 50 % dalle 12 alle 13 e dalle 17 alle 19 », come risulta dall'originale del decreto medesimo.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, contenente modificazioni al servizio dei depositi amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 21 marzo 1927 - Anno V

Francia	86.83	Oro	428.22
Svizzera	426.38	Belgrado	39.25
Londra	107.55	Budapest (pengo)	3.90
Olanda	8.90	Albania (Franco oro)	430 —
Spagna	389.75	Norvegia	5.75
Belgio	3.077	Svezia	5.95
Berlino (Marco oro)	5.237	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.095	Danimarca	5.90
Praga	66.25	Rendita 3,50 %	63.275
Romania	13.85	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	114.20	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.45	Consolidato 5 %	78.925
Peso argentino carta	9.45	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.175
New York	22.193		
Dollaro Canadese	22.20		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 30)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	95923	1,940 —	Ferraioli *Carolina* fu Luigi, moglie di Astuti Oronzio, domic. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata.	Ferraioli *Maria-Carolina* fu Luigi, moglie, ecc. come contro, vincolata.
3.50 % »	447215 447216	227.50 45.50	Lupi *Innocente, Angela, Ilda, Armanda* e *Giovanni Battista* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Rolla Antonietta di Luigi, ved. Lupi, domic. in Lerici (Genova). La 2ª rendita è con usufr. vital. a Rolla Antonietta di Luigi, ved. Lupi, domic. a Lerici (Genova).	Lupi *Innocenzo, Marcello, Angiola-Lina, Erminia, Tilde-Amanda* e *Romolo-Giov. Batta*, minore ecc. come contro. La 2ª rendita è con usufr. vital. come contro.
»	110644	1,274 —	*Steffenoni Italica* fu Francesco, moglie di Mariani Emilio, domic. a Milano, vincolata.	*Stefenoni Luigia-Giuditta-Italica* fu Francesco, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	386959	70 —	Brunetti *Ritta* fu Gaetano, minorenne sotto la p. p. della madre Longhi Edvige di Giuseppe, ved. di Brunetti Gaetano, domiciliata a Milano; con usufr. vital. a Longhi Edvige di Giuseppe, ved. di Brunetti Gaetano.	Brunetti *Rita* fu Gaetano, minore ecc. come contro; con usufr. vit. come contro.
»	112370	35 —	*Cangella* Gennaro fu Ciro, domic. a Napoli, vincolata.	*Langella* Gennaro fu Ciro, domic. a Napoli, vincolata.
»	105364	49 —	*Peroni* Catterina di Felice, nubile, domic. a Camiano, frazione di Novara.	*Perrone* Catterina di Felice, nubile, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.